



Decreto Dirigenziale n. 185 del 20/11/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE -
PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO
"IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI " DA REALIZZARSI IN
CONTRADA PIANO DEI MONACI NEL COMUNE DI BISACCIA (AV) - PROPOSTO DALLA
SOC. BIOCOMPOST IRPINO - CUP 3819 - ARCHIVIAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R.C. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013 è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011 è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. N° 488 del 31/10/2013 e s.m.i. le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con il D.P.G.R.C. n. 439 del 10/05/2013 sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 448263 del 21.05.2010 contrassegnata con CUP 3819, la Soc. Biocompost Irpino, con sede in C.da Piano dei Monaci 83044 Bisaccia (AV), ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, relativa al progetto "impianto di recupero rifiuti non pericolosi " da realizzarsi in contrada Piano dei Monaci nel Comune di Bisaccia (AV);
- b. che su specifica richiesta di cui alla nota prot. reg. n. 152604 del 25.02.2011 e sollecitata con nota prot. reg. n. 46110 del 21.01.2013, la Soc. Biocompost Irpino ha presentato integrazioni alla sopra menzionata istanza acquisite al prot. reg. n. 499950 del 22.01.2013 avendo per oggetto: "aumento dei quantitativi di rifiuti recuperabili ed adeguamento tecnologico impianto di recupero rifiuti speciali

non pericolosi con capacità superiore a 10t/die, mediante operazioni di cui all'all. C, lettere da R1 a R9, parte IV del D.Lgs 152/2006" da realizzarsi in contrada Piano dei Monaci nel Comune di Bisaccia (AV) ;

- c. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da dott. Bardari, dott. Piscitelli, dott. Coppola, appartenenti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- d. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 23.09.2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore - di archiviare la pratica in quanto improcedibile per le seguenti motivazioni:
- Alla luce della documentazione presente agli atti, sulla scorta di un'istanza del 03/05/2010 si è evidenziata la presenza di una richiesta di integrazioni\chiarimenti del 25/02/2011, successivamente sollecitata pena archiviazione con nota del 21/01/2013. Il proponente ha riscontrato dette richieste con nota Prot. 2013.0049950 del 22/01/2013, che non appaiono nella sostanza soddisfatte.
 - In merito agli aspetti pubblicistici si segnala, che le pubblicazioni agli atti (2013) non sono contestuali alla data di presentazione dell'istanza (2010). Inoltre le stesse riportano unicamente l'indicazione dell'attività aa) di cui all'Allegato B del Regolamento Regionale 2/2010 e non delle attività t) e v) segnalate nello SPA

Si evidenzia inoltre che non risulta univocamente definita l'attività per cui viene richiesta la Valutazione di Assoggettabilità a VIA, in quanto:

- La domanda di avvio della Procedura presentata dalla ditta nel 2010 ha per oggetto " Impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Bisaccia (AV)"mentre le integrazioni presentate nel 2013 hanno per oggetto "Aumento dei Quantitativi di rifiuti recuperabili ed adeguamento tecnologico impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10/ die, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9 della Parte IV del D.Lgs 152/06".
 - L'istanza del 2010 prevede il trattamento annuo di rifiuti pari a 30.000 t/anno attraverso l'operazione R3 di cui all'Allegato C del D.Lgs 152/06, mentre nelle integrazioni del 2013 si fa riferimento ad un trattamento di 180.000 t/anno di rifiuti attraverso le operazioni D13 e D15 dell'Allegato B del D.Lgs 152/06 e R3, R12 ed R13 dell'Allegato C del D.Lgs 152/06;
 - L'istanza, presentata dalla Biocompost, di avvio della procedura, è datata 03/05/2010, acquisita dalla Regione il 21/05/2010, mentre il mandato pagamento degli oneri istruttori è datato 19/12/2012, la pubblicazione sul BURC è del 21/01/2013 e l'affissione all'Albo Pretorio comunale del 09/01/2013.
 - Si segnala altresì che le autorizzazioni presentate sono riferite unicamente all'impianto in essere.
- Inoltre nel merito della documentazione tecnica presentata di seguito si sintetizzano le principali criticità rilevate:

- manca la specifica del quantitativo dei singoli rifiuti che si intende trattare, diviso per CER e/o anche accorpati in macrocategorie;
- non è specificato nel dettaglio il ciclo produttivo di ogni rifiuto CER o macrocategorie da trattare e/o stoccare in considerazione anche della presenza di rifiuti di fatto non compostabili ad esempio si propone il CER 19.12.10 (CDR);
- manca la rappresentazione dello stato di fatto e di progetto;
- i punti di captazione delle arie esauste all'interno del capannone da implementare (vedi pag. 97 del SIA) non sono riportati nelle planimetrie agli atti,
- non è indicato il recapito finale delle acque di seconda pioggia di cui si tratta a pag 93 del SIA;
- non vi sono indicazioni in merito all'impermeabilizzazione dei piazzali;
- la planimetria presentata non definisce adeguatamente le modalità di raccolta, trattamento ed recapito delle acque di prima pioggia, delle acque di processo e dei colaticci che si producono nell'aria di deposito e triturazione FORSU.

- non è stata effettuata alcuna valutazione previsionale d'impatto acustico, atteso che è previsto in impianto l'utilizzo di apparecchiature potenzialmente rumorose, (ad es. un mulino di frantumazione, ecc.);
- Ai fini del calcolo dei quantitativi ammissibili di rifiuti non viene dichiarata la superficie dell'impianto
- non sono state valutate adeguatamente le possibili interferenze dell'intervento proposto con le attività limitrofe;

RILEVATO:

- a. che con nota prot. reg. n. 695731 del 20.10.2014, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 23.09.2014 così come sopra riportato;
- b. che nei termini prescritti dal citato art. 2 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. la Società proponente non ha fornito riscontro alla nota su riportata;
- c. che la Soc. Biocompost Irpino ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 29/05/2012, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO: di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 2/2010;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- il D.P.G.R. n. 63/2013;
- il D.P.G.R. n. 439/2013;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttore dott. Bardari, dott. Piscitelli, dott. Coppola

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di archiviare l'istanza di verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 23.09.2014, per il progetto "impianto di recupero rifiuti non pericolosi " da realizzarsi in contrada Piano dei Monaci nel Comune di Bisaccia (AV) – CUP 3819, proposto dalla Soc. Biocompost Irpino, con sede in C.da Piano dei Monaci 83044 Bisaccia (AV), in quanto la pratica è improcedibile per le seguenti motivazioni:
 - Alla luce della documentazione presente agli atti, sulla scorta di un'istanza del 03/05/2010 si è evidenziata la presenza di una richiesta di integrazioni\chiarimenti del 25/02/2011, successivamente sollecitata pena archiviazione con nota del 21/01/2013. Il proponente ha riscontrato dette richieste con nota Prot. 2013.0049950 del 22/01/2013, che non appaiono nella sostanza soddisfatte.

- In merito agli aspetti pubblicistici si segnala, che le pubblicazioni agli atti (2013) non sono contestuali alla data di presentazione dell'istanza (2010). Inoltre le stesse riportano unicamente l'indicazione dell'attività aa) di cui all'Allegato B del Regolamento Regionale 2/2010 e non delle attività t) e v) segnalate nello SPA

Si evidenzia inoltre che non risulta univocamente definita l'attività per cui viene richiesta la Valutazione di Assoggettabilità a VIA, in quanto:

- La domanda di avvio della Procedura presentata dalla ditta nel 2010 ha per oggetto "Impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Bisaccia (AV)" mentre le integrazioni presentate nel 2013 hanno per oggetto "Aumento dei Quantitativi di rifiuti recuperabili ed adeguamento tecnologico impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10/ die, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9 della Parte IV del D.Lgs 152/06".
- L'istanza del 2010 prevede il trattamento annuo di rifiuti pari a 30.000 t/anno attraverso l'operazione R3 di cui all'Allegato C del D.Lgs 152/06, mentre nelle integrazioni del 2013 si fa riferimento ad un trattamento di 180.000 t/anno di rifiuti attraverso le operazioni D13 e D15 dell'Allegato B del D.Lgs 152/06 e R3, R12 ed R13 dell'Allegato C del D.Lgs 152/06;
- L'istanza, presentata dalla Biocompost, di avvio della procedura, è datata 03/05/2010, acquisita dalla Regione il 21/05/2010, mentre il mandato pagamento degli oneri istruttori è datato 19/12/2012, la pubblicazione sul BURC è del 21/01/2013 e l'affissione all'Albo Pretorio comunale del 09/01/2013.
- Si segnala altresì che le autorizzazioni presentate sono riferite unicamente all'impianto in essere.

Inoltre nel merito della documentazione tecnica presentata di seguito si sintetizzano le principali criticità rilevate:

- manca la specifica del quantitativo dei singoli rifiuti che si intende trattare, diviso per CER e/o anche accorpati in macrocategorie;
- non è specificato nel dettaglio il ciclo produttivo di ogni rifiuto CER o macrocategorie da trattare e/o stoccare in considerazione anche della presenza di rifiuti di fatto non compostabili ad esempio si propone il CER 19.12.10 (CDR);
- manca la rappresentazione dello stato di fatto e di progetto;
- i punti di captazione delle arie esauste all'interno del capannone da implementare (vedi pag. 97 del SIA) non sono riportati nelle planimetrie agli atti,
- non è indicato il recapito finale delle acque di seconda pioggia di cui si tratta a pag 93 del SIA;
- non vi sono indicazioni in merito all'impermeabilizzazione dei piazzali;
- la planimetria presentata non definisce adeguatamente le modalità di raccolta, trattamento ed recapito delle acque di prima pioggia, delle acque di processo e dei colaticci che si producono nell'aria di deposito e triturazione FORSU.
- non è stata effettuata alcuna valutazione previsionale d'impatto acustico, atteso che è previsto in impianto l'utilizzo di apparecchiature potenzialmente rumorose, (ad es. un mulino di frantumazione, ecc.);
- Ai fini del calcolo dei quantitativi ammissibili di rifiuti non viene dichiarata la superficie dell'impianto
- non sono state valutate adeguatamente le possibili interferenze dell'intervento proposto con le attività limitrofe;

2. DI trasmettere il presente atto:

- al proponente;
- all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Dott. Raimondo Santacroce